

Maria Grazia Nico Ottaviani

*Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*

[A stampa in M. G. Nico Ottaviani, *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia 2001, pp. 11-34 © dell'autrice -  
Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Esulando dall'ambito strettamente cannarese e tentando un discorso a grandi linee sul tema della statuizione nei comuni medievali, sarà necessario fare almeno uno o due passi indietro, giusto per ricordare che il testo della pace di Costanza tra l'imperatore Federico I e i comuni della Lega lombarda (1183) è convenzionalmente considerata il punto di partenza del processo di affermazione dello *ius statuendi* ovvero della capacità di ogni comune di darsi leggi autonome<sup>1</sup>.

La maggiore fioritura statutaria si avrà come noto a partire dalla seconda metà del Duecento - inizi Trecento, dopo che le *consuetudines* (l'originario *ius non scriptum*), i *brevia*, cioè le formule di giuramento dei consoli e podestà e le *deliberationes* o *statuta* dei consigli cittadini, erano state fuse in un corpo solo e, rivestite di peculiarità e originalità, erano diventate espressione dell'ormai consolidata autonomia politica del comune.

Molti "i fattori interagenti" di quella fioritura; tra i primi ricorderei la necessità di scrivere le norme per razionalizzarle e dar loro maggiore forza come "garanzia della vita collettiva". Ma pesarono anche il ruolo sempre crescente di giudici, notai, giuristi e l'influenza dell'elaborazione dottrinale che passò attraverso le università, il tutto all'interno di quel "sistema diritto comune - diritti particolari" da intendere come "complesso di esperienza", su cui qualche tempo fa Umberto Santarelli invitava a riflettere<sup>2</sup>.

Il risultato fu la formazione di vere e proprie codificazioni organiche da parte dei comuni, che affidarono poi agli statutori il compito di rivedere annualmente i testi, farvi delle aggiunte, operare talune eliminazioni (poche in verità), incaricare un notaio di riscrivere lo statuto e farlo approvare dall'assemblea plenaria, mettendo così in atto quella che è stata con felice espressione definita nel caso di Perugia, "sessione statutaria"<sup>3</sup>. Lo statuto cinquecentesco di Cannara prevede che tutte le

---

<sup>1</sup> Tra la molta bibliografia ricordo soltanto U. SANTARELLI, *Osservazioni sulla "potestas statuendi" dei Comuni dello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II,19)*, in "Annali della Facoltà Giuridica - Università di Macerata" n.s., II (), pp. 245-262; M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'Età moderna*, Roma 1999 (nuova edizione), pp. 363 e ss; M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 233 e ss., Id., *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 167 e ancora *Leggi e statuti*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. *Il Medioevo latino*, III, *La ricezione del testo*, Roma 1995, pp.541-574, in part. 552-560. Per una trattazione di storia comparata vedi G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 30), pp. 7-45, e ancora in generale nello stesso volume C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, pp. 319-343. Infine per un denso panorama storiografico vedi il recentissimo *Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana* di G.S. PENE VIDARI, in *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol.VIII, a cura di S. Bulgarelli, A. Casamassima e G. Pierangeli, Firenze 1999, pp. XI-XCVI.

<sup>2</sup> Applicando la lezione di Riccardo Orestano; vedi *Un intervento...in extremis*, in *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*, Ferentino, 20-21 maggio 1989, Roma 1991, pp. 111-113. Dello stesso autore è fondamentale il saggio citato nella nota precedente e *Ius commune e Iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano LXII (1989), pp. 417-428.. Per le altre citazioni vedi S. SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento*, in *Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento*, Perugia 1981, pp. 59-144, in part. p.61, oltre naturalmente all'ormai classico M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969 e alla voce *Statuto* in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino 1977 a cura di M.A. BENEDETTO e in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Milano 1990, a cura di V. ITALIA; in ultimo la voce da me curata *Statuti comunali*, in *Dizionario Enciclopedico del Medioevo*, diretto da A. Vauchez con la collab. di C. Vincent, ediz. ital. a cura di C. Leonardi, III, Parigi-Roma-Cambridge 2000, pp. 1842-1843. Una riflessione sul tema della statutaria ed anzi una ripresa di interessi nei suoi confronti la si può leggere un po' ovunque; rimando a R. DONDARINI, *Statuti italiani e statuti bolognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive*, in "Il Carrobbio", XXV (1999), pp. 13-28 e a A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Introduzione a Per l'edizione degli statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi e V. Braidì, Bologna 1995, pp. 9-11 e *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, voll. 2, Roma 1997-1998, in part. l'*Introduzione* al vol. I, pp. 5-19.

<sup>3</sup> Così S. CAPRIOLI nella *Premessa* all'edizione, vol. I, p. XIV e A. BARTOLI LANGELI nel cap. II *Scrivere lo statuto* del vol. II, *Descrizioni e indici* da lui curato, in *Statuto del comune di Perugia del 1279*, Perugia 1996, pp. 72 e ss.

modifiche, aggiunte o sottrazioni debbano essere approvate almeno dai due/terzi del consiglio e sarà poi il notaio a riscrivere il testo con le sue variazioni *in uno volumine seu quaterno novo a presenti volumine protinus separato* <sup>4</sup>.

Dunque, con il Due-Trecento si può dire che "tutto o quasi sia stato fatto in campo statutario"; a quella fiorente stagione si fanno risalire i testi che fungeranno poi da base per redazioni successive, testi che troveremo anche in epoca molto tarda, se pure indubbiamente con problemi di identità, valore, convivenza con altri tipi di legislazione<sup>5</sup>.

In fase matura il codice degli statuti, ormai un vero e proprio *liber statutorum*, presenta una divisione in parti o libri (*libri, distinctiones...*), ognuno dei quali tratta materia diversa. In generale: il libro primo (*Uffici, De officiis, De regimine...*) riguarda le modalità di elezione delle magistrature e degli ufficiali, loro diritti e doveri e competenze; il secondo (*De civilibus causis*) la giustizia civile; il terzo (*De maleficiis*) quella penale; il quarto (*De damnis datis*) è relativo alla dettagliata casistica riguardo ai danni campestri prodotti da persone e animali, e relativi risarcimenti. Sovente è presente un quinto libro *Degli straordinari o Extraordinariorum* che contempla una normativa di interesse pubblico, di comportamento sociale e di rispetto di norme igieniche, spesso a integrazione delle attribuzioni contemplate nel primo per gli ufficiali del comune.

La lingua latina, usata per gli statuti comunemente e quasi esclusivamente nei secoli XIII-XIV, cede a poco a poco il passo al volgare, che risponde anche all'esigenza di una maggiore diffusione e, dunque, conoscenza delle norme. Come pure la pergamena, usata nel codice cannaresc, cede il passo alla meno costosa e più diffusa carta<sup>6</sup>.

Dopo l'exploit due-trecentesco, l'altra grande stagione statutaria è da collocare tra la seconda metà del XV secolo e tutto il successivo.

Come ha ben dimostrato Giorgio Chittolini, con l'affermazione degli Stati regionali e la crisi delle autonomie cittadine prende sempre più spazio la legge del principe o della città dominante e si riduce il campo d'azione degli statuti comunali. Si riduce ma non scompare, si ridimensiona ma non viene cancellato; è il problema della vigenza o in alcuni casi della cristallizzazione<sup>7</sup>. Tiene a

---

Sull'annualità si può vedere D. SEGOLONI, *L'annalità degli statuti comunali*, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" LXXXVIII (1991), pp. 33-42 ma anche il suo intervento alla giornata di studio a Ferentino di cui la nota precedente, pp. 47-58. Con Segoloni non concorda completamente U. SANTARELLI nel suo *Pensiero giuridico e applicazione. Gli strumenti normativi e la loro durata nell'Umbria medievale*, in *Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996), Spoleto, 8-9 novembre 1996*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 25-42, dove l'A. va ben al di là del caso umbro.

<sup>4</sup> Lib. III, cap. XLII, pp. 154-155.

<sup>5</sup> M. Ascheri, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni*, vol. VII, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1990, pp. XXXVI-XXXVIII.

<sup>6</sup> M.G. NICO, *Lo statuto*, in "Item... ordinamus". *Statuti e società nel territorio di Spoleto (secoli XIII-XVI)*. Catalogo della mostra documentaria in occasione del VII centenario dello Statuto comunale di Spoleto, 1296-1996 (Spoleto, 9 nov. 1996-31 gennaio 1997), Spoleto 1997, pp. 15-16; P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 151-159; V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Catalogo della mostra della raccolta della Biblioteca del Senato, a cura di S. Bulgarelli, Roma 1995, pp. 13-19, ma anche per gli aspetti esterni pp. 27, 45, 63, 71. Sulla lingua degli statuti è fondamentale di P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, II, *Scritto e parlato*, Torino 1994, pp. 553-597, anche per ciò che concerne il "volgare alla conquista del giuridico"; sui volgarizzamenti si possono leggere anche gli atti dell'incontro interdisciplinare di studio sul tema "Il volgare perugino del Trecento e lo Statuto cittadino del 1342" (Perugia, 27 giugno 1997), pubblicati in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" XCV (1998), pp. 203-247. Sulla scritturazione degli statuti bisogna vedere H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 61-94.

<sup>7</sup> Di questo tema si è parlato in occasione del convegno svoltosi a Cagliari dal 25 al 28 settembre 1996 (per la precisione III Convegno annuale del Comitato Nazionale per l'Intercomunicazione sugli studi e sulle edizioni delle fonti normative) intitolato *Statuti e fonti normative cittadine tra Medioevo e prima Età Moderna* organizzato dall'Istituto sui rapporti italo-iberici e di cui sono in corso di pubblicazione gli atti in un numero speciale di "Medioevo. Saggi e Rassegne". Ringrazio il prof. Francesco Cesare Casula per avermi concesso di utilizzare qui parte

lungo lo "*ius proprium* nel diritto privato, per la materia dotale e successoria, i rapporti fra coniugi, il diritto di famiglia in genere, e varie specie di contratti (massime agrari)"<sup>8</sup>. In generale ed anche nel caso dell'Umbria, si può dire che la materia civilistica non viene semplicemente copiata, ma più spesso modificata e/o ampliata nel lungo periodo, e al suo interno la parte che tratta appunto del diritto successorio, patrimoniale ecc., ovvero la parte del diritto civile più accolta nel diritto statutario, è anche quella più mobile e più soggetta ad aggiornamenti e più copiata (se rimangono frammenti con capitoli di statuto, sarà molto facile rintracciare tra essi *De successioneibus ab intestato*, *De dotis*, *De dotatis mulieribus* oppure *Nulla mulier dotata possit recurrere ad bona paterna nec facere testamentum* e così via). Tiene anche quella parte di statuto che regola la salvaguardia del patrimonio e la sicurezza civica, che impone comportamenti e rispetto nei confronti di beni comuni o anche privati, segnatamente rurali, che non devono essere danneggiati nell'interesse di tutti. Tiene lo statuto a lungo come simbolo, come depositario della memoria storica della città o del piccolo comune, come bandiera di una autonomia non più effettiva. Infine tiene perché ha una consistente portata pratica, è strumento di amministrazione ancorché periferica, e in quanto tale "conserva... reale efficacia"<sup>9</sup>.

In Umbria è possibile rilevare una proliferazione di redazioni statutarie nell'arco di tempo dato. Si tratta in genere di copie di compilazioni precedenti, rispetto alle quali un discorso sulla vigenza o persistenza nel lungo periodo si può fare tenendo conto di alcuni elementi: interventi del governo centrale pontificio sulla normativa locale attraverso significative aggiunte di funzionari quali legati e governatori, spesso in forma di approvazioni e riforme che attestano la lunga vigenza degli statuti fino a tarda età, almeno come strumenti di amministrazione periferica locale<sup>10</sup>. Ancora: riferimenti, là dove si trovano, a privilegi di intangibilità degli statuti, segnatamente dei pontefici (vedi il caso di Cannara), ma anche proemi dove sono registrate variazioni istituzionali che comportano a loro volta variazioni significative del dettato dello statuto. Infine da considerare anche indici e compendi che rivelano l'uso di quei testi fino ad epoca tarda da parte di uffici di governo o di privati. Ma su questi tornerò più dettagliatamente.

Il riferimento agli organi centrali e periferici dello Stato ecclesiastico come produttori di diritto, impone un minimo di riflessione sul dibattuto tema se quello che fu uno Stato "a mosaico... perché ogni sua parte era governata da diverse leggi", si pose il problema della omogeneizzazione e dell'evoluzione in tal senso del proprio ordinamento giuridico tra XV e XVII secolo, evoluzione sulla quale il discorso è ancora aperto. Lo ha detto Paolo Prodi in un suo famoso libro dove sostiene, evidenziando il suo distacco interpretativo da Caravale e Caracciolo, che lo Stato pontificio, per i progressi del centralismo di Roma e per il rafforzamento politico-amministrativo, rappresentò un modello anche per le altre monarchie e operò in varie direzioni, con lo scopo di "sconfiggere i poteri concorrenziali al proprio"<sup>11</sup>. Fu logico in quell'ottica - prosegue l'autore - avviare dalla metà del Quattrocento in poi "un processo di omogeneizzazione - se non di unificazione - legislativa dei vari territori", in modo tale da costruire "un ordinamento comune" che fosse perno del centralismo politico-amministrativo. Lo strumento per attuare quel processo c'era già bello e pronto: erano "le Costituzioni emanate dal cardinale Egidio Albornoz per la Marca

---

della relazione intitolata *La legislazione statutaria in Umbria tra cristallizzazione e vigenza*, presentata in quel seminario.

<sup>8</sup> G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione* cit., pp. 29-30.

<sup>9</sup> Ivi, p.31; dello stesso autore *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*. Atti del convegno (Bergamo, 5 marzo 1983), a cura di M. Cortesi, Bergamo 1984, pp. 93-114. Vedi anche P. BIANCIARDI - M.G. NICO OTTAVIANI, *Il territorio di Spoleto e la normativa statutaria (secoli XIII-XVI)*, in *Gli statuti comunali umbri* cit., pp. 307-335, in part. p. 330.

<sup>10</sup> *Repertorio degli statuti comunali umbri* a cura di P. Bianciardi e M. G. Nico Ottaviani, Spoleto 1993, pp. 28-31.

<sup>11</sup> P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, in part. pp.84 e ss. La citazione è da A. GARDI, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994, pp. 15-16, e alle pp.14-15 una sintesi dei termini del dibattito. Per questo vedi anche A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, pp. 92-100 e naturalmente A. CARACCILO, *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in "Quaderni Storici" 52 (1983), pp. 279-286.

d'Ancona", che furono per l'appunto estese a tutto lo Stato con bolla di Sisto IV del 1478<sup>12</sup>. Anche Giuseppe Ermini parla delle Costituzioni come di "un primo armonico ordinamento giuridico unitario", frutto di "nuova volontà politica" volta al superamento dei particolarismi locali in un governo provinciale e centrale<sup>13</sup>. Ancora secondo Prodi, i papi del Rinascimento fecero delle Costituzioni egidiane "lo strumento principale per il processo di omogeneizzazione": così dicasi per Leone X, Paolo III, e ancora Sisto V<sup>14</sup>. Delle Costituzioni come di altri strumenti normativi eterogenei si servirono quei papi, raccordandoli in "un'azione costante dello Stato", che produsse "un nuovo ordinamento" rispetto al quale i precedenti municipalismi, lontani dallo scomparire, divennero più evanescenti insieme al loro diritto municipale.

Non sarà inutile qui ricordare quanto detto da Paolo Colliva riguardo alle *Constitutiones Aegidianae*, emanate nel 1357 dal famoso cardinale che scelse, lui e la commissione di giuristi da lui nominata, tra "le diverse tradizioni di diritto regionale operanti nella *Terra Ecclesiae*" quella della Marca d'Ancona, riadattata a costituire, pur con "larghe modificazioni", un vero e proprio *corpus* e al contempo un "modello politico-istituzionale da proporre a tutte le provincie dello Stato"<sup>15</sup>.

Come noto, è abbastanza complesso il tema delle fonti delle *Constitutiones*, norme pre-egidiane, fonti esterne e interne, e, per quanto concerne le interne, dirette e indirette; per tutto ciò è indispensabile rimandare a Colliva e alla sua imponente opera<sup>16</sup>. Ricordo soltanto che intorno agli statuti comunali è rilevabile una duplicità di trattamento: da una parte un silenzio "imbarazzante" quanto a enumerarli tra le fonti esterne, e dall'altra un'utilizzazione proprio in questo senso, affidando espressamente ad essi la "funzione di conservazione e di continua riproposizione della legge albornoziana" mediante l'obbligo di trascrizione *in libris statutorum*<sup>17</sup>. Infatti la seconda delle *Extravagantes* in appendice al codice fanese titola "De la fermezza delle costituzione del presente volume e che lla copia d'esse sia ricevuta per le terre"; nel testo si legge che "tutti e ciascun Rehtori e thesoreri delle dicte provincie et etiamdeò tutte e ciaschune comunità et università delle grande e de le maggiore terre delli dicti luoghi... de tutte e ciaschune constitutioni chi se conteno in lo presente volume, infra dui mesi chi seguano sença meçço ricevanno interamente et perfectamente e poscia infra X di sequente doppo li dicti dui mesi quelle in li loro parlamento publicamente o almeno in lo generale consiglio interamente publicare e mettere faciano in volgare; et in li libri di Statuti suoi faciano scrivere et inserire, chi debiano continuamente permanere in essi libri"<sup>18</sup>. Dunque, volgarizzamento e obbligo di copia in appendice ai codici statutari comunali<sup>19</sup>.

Per essi "libri di Statuti" si prevede nel cap. 20 del lib. II che siano sottoposti a *revisio* per mano dei rettori, giudici o persone da loro incaricate, e che se trovati "contra la libertà ecclesiastica o contra le costituzione nostre generale o de la provincia o contra le loro tenore o contra la jurisdictione de la Romana Ghiesia o del Rectore... no vagliano ni tegnano". Ma Colliva fa notare

<sup>12</sup> P. PRODI, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 148-149.

<sup>13</sup> G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX*, in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*, a cura di E. Verdera y Tuells, IV, Bologna 1979, p. 83. La Mantia definì le Egidiane "il primo codice promulgato in quelle regioni" e l'iniziativa legislativa dell'Albornoz "opera di unificazione di ordini e leggi"; V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, Roma e Stato romano, Torino 1884, pp. 339-340.

<sup>14</sup> Quest'ultimo le inserì in una vera e propria gerarchia, se pur limitatamente al diritto penale, che prevedeva le costituzioni pontificie, gli statuti comunali approvati, le Egidiane e in coda i bandi ed editti; P. PRODI, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 149-152. Sulle numerose aggiunte di papi e legati vedi ancora G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana* cit., pp. 87-88.

<sup>15</sup> P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae" (1353-1357) con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. lat. 3939*, Bologna 1977, pp. 259-263 e 351 e ss.

<sup>16</sup> Ma vedi ancora ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana* cit., p. 85 n.3.

<sup>17</sup> P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae"* cit., pp. 217 e 263 e ss.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 724-725. Cito dall'edizione di Colliva mentre il testo latino fu pubblicato da P. SELLA, *Costituzioni Egidiane*, in *Corpus Statutorum Italicorum*, 1, Milano 1912, lib. II, 15, p. 73; lib. VI, 27, pp. 234-235.

<sup>19</sup> D. CECCHI, *Le Costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479*, in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*, III, Bologna 1973, pp. 121-154, in particolare p. 126 n.2: "*lib. VI, const. 28*" citando dall'edizione iesina del 1473.

che quegli statuti, se approvati, erano per ciò stesso da considerare "fonti pienamente valide e recepite nell'ordinamento con pieno vigore sussidiario" e dunque legittimati ad entrare nel sistema gerarchico delle fonti e non condannati a passare sotto silenzio. Certo, un innegabile *sfavor iuris*, frutto di "una chiara ostilità verso il mondo comunale" spingeva a relegare quei testi in una zona d'ombra, costringendoli ad una funzione affatto sussidiaria come "contenitori" di una legislazione emanata da una autorità statale superiore fornita di *maiestas* e di *plenitudo potestatis*, ma fu al contrario "l'accorta vigilanza" operata dagli organismi comunali sulle proprie prerogative, segnatamente giurisdizionali, che fece sì che l'operazione albornoziana risultasse inefficace, fatta salva l'approvazione di papa o legati o governatori o rettori<sup>20</sup>.

Solo Foligno allora tra le comunità umbre da considerarsi "delle grande" copia le Costituzioni nel proprio codice statutario e lo fa integralmente, ma senza volgarizzare, nella copia redatta nel 1443 dello *Statutum Populi* (risalente al 1350)<sup>21</sup>.

Altre tracce si riferiscono all'applicazione delle Costituzioni nelle cause d'appello, come il capitolo richiamato obbligava in altri paragrafi; così è nello statuto di Valfabbrica dove si dispone "di proseguire in quel modo e forma che si contiene ne le Costituzioni de la Marca Anconitana", mentre a San Gemini si ricorre a quel testo *in maleficiis*<sup>22</sup>.

Lo statuto di Cannara per parte sua prevede che la domanda d'appello vada presentata *eo modo et forma que in Constitutionibus ducalibus Spoletane Provinciae continetur* e che il podestà o il vicario debbano eseguire le sentenze applicando quelle formalità<sup>23</sup>; non solo, ma che il podestà nel giuramento prestato all'inizio del mandato, giuri tra le altre cose di *observare et observari facere Constitutiones ducales et ducalis Curie*<sup>24</sup>.

Ci troviamo in questo caso di fronte ad una fonte diversa, probabilmente quegli statuti che ogni rettore era tenuto a promulgare in occasione del suo primo parlamento provinciale e che, in quanto riproposizione pedissequa da l'uno all'altro, raramente sono conservati. Lo sono quelli del Ducato di Spoleto attribuiti al rettore Pierre de Castanet e compilati nel 1333 e che secondo Tilmann Schmidt sarebbero confluiti per almeno un quarto nel testo delle Egidiane, tanto da fargli supporre una intensa circolazione e un forte collegamento tra le compilazioni rettorali, ora scomparse, ma fonte a suo avviso di "una unità giuridica nelle provincie italiane dello Stato della Chiesa prima dell'Albornoz"<sup>25</sup>.

Oppure più verosimilmente il riferimento è alle Costituzioni emanate nel 1336 dal cardinale Bertrando de Déaulx separatamente per Patrimonio, Campagna-Marittima, Ducato e Marca, confluite solo in parte nelle Egidiane, comunque lì esplicitamente richiamate e perciò facilmente rintracciabili<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae"* cit., pp.575 ma anche 216-226.

<sup>21</sup> *Statuta Communis Fulginei*, a cura di A. MESSINI e F. BALDACCINI con la collaborazione di V. DE DONATO, G. NICOLAJ e P. SUPINO, vol. I, Perugia 1969, pp. XV-XVI. Cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri* cit., p.122 nota 1. Per altri casi fuori dell'Umbria, Roma e Chieti ad esempio, vedi la *Prefazione* di P. SELLA alla sua edizione delle Egidiane citata alla nota 23, in part. pp. XI-XIX. Sulla classificazione delle città, specificatamente relativa alla Marchia, vedi ancora D. CECCHI, *Le Costituzioni albornoziane* cit., p. 128, ma anche COLLIVA, p. 218 n. 22.

<sup>22</sup> *Statuto di Valfabbrica del secolo XVI*, a cura di M. GASPERINI con l'introduzione di M.G. NICO OTTAVIANI, Valfabbrica 1983, pp.82-83; *Statutorum Terrae S. Gemini libri quinque*, Romae apud Haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales 1568, p. 48.

<sup>23</sup> Lib. III, cap. XI, cc.50v-51r.

<sup>24</sup> Lib. I, cap. II, c. 9v.

<sup>25</sup> T. SCHMIDT, *La recente scoperta degli statuti del Ducato di Spoleto del 1333*, in *Il Ducato di Spoleto*. Atti del IX Congresso Internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 27 settembre- 2 ottobre 1982), II, Spoleto 1983, pp. 977-982, in part. p.981.

<sup>26</sup> P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae"* cit., pp. 306-317, in part. p. 310 dove è sottolineata "l'esperienza plurima di normazione fatta da Bertrando nelle diverse regioni" dimostrazione di "una netta differenza con le posteriori, unitarie soluzioni albornoziane". Da vedere naturalmente L. ZDEKAUER, *Le Costituzioni del cardinale Bertrando, pubblicate nel Parlamento di Montefalcone del 23 aprile 1336*, in "Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831" 3 (1920), pp. 69-85 e A. DIVIZIANI, *Fonti delle Costituzioni egidiane. Le Costituzioni di Bertrando di Deuc del 1336 per la Marca d'Ancona e per il Ducato di Spoleto. Nuovi testi e studi*, Savona 1923. Vedi anche *Catalogo della raccolta del Senato* cit., IV, pp. 211-213.

Siamo dunque ancora nel campo delle compilazioni pre-albornoziane, cui accennavo prima, segnatamente delle fonti interne, *Constitutiones papales locales*, *Constitutiones nostre*, *Constitutiones domini Bertrami* (il Bertrando in questione), elencate nel testo egidiano prima delle *laudabiles et antique consuetudines provincie que tamen non sint a iure prohibite nec dictis Constitutionibus adversantes*, ovvero le fonti esterne cui sono aggiunti in fine i non dimenticati *iura canonica* e *iura civilia*<sup>27</sup>.

Dunque, Costituzioni o Statuti di una provincia, il Ducato nella fattispecie; questa la fonte sussidiaria nel caso cannarese e comunque sempre limitatamente alle cause d'appello. Perché per ciò che riguarda più in generale il diritto penale, lo statuto prevede che in caso di assenza di norma specifica, si proceda per analogia (*de similibus ad similia*) o in ultima istanza, si applichi il diritto comune<sup>28</sup>.

Se dunque scarse si possono definire, come visto, le applicazioni locali delle Costituzioni dell'Albornoz, sta di fatto comunque che il *corpus* delle Costituzioni albornoziane, riproposte, più o meno applicate e fatte valere, conobbe rielaborazioni e aggiornamenti nel corso del fecondissimo Cinquecento, "nei momenti in cui il Papato sta tentando un particolare sforzo di controllo territoriale" secondo Gardi<sup>29</sup>. Non a caso ci troviamo di fronte alla loro davvero non trascurabile fortuna editoriale, "prova indiretta dell'importanza pratica" loro riconosciuta, insiste Ermini<sup>30</sup>. Rimangono stampe più o meno pregiate, molte delle quali arricchite di *Additiones*, commenti, glosse.

Qualche esempio tra quelli a me più vicini, e comunque molto noti: la copia più risalente tra quelle conservate presso la Biblioteca comunale Augusta di Perugia data 1502 e titola *Constitutiones Marchiae Anconitanae noviter emendate cum Additionibus novissimis usque in presentem diem, videlicet Additiones d. Episcopi Tiburtini, Sixti pape quarti, d. Agnelli Vicarii generalis, Innocentii pape octavi, d. Coronensis, d. Antonii de Sancta Maria, d. Evangeliste Bagarocti, Alexandri pontificis sexti, d. Cardinalis Sancti Georgii*<sup>31</sup>. Risale al 1571 una copia delle *Aegidianae Constitutiones cum Additionibus Carpensibus nunc denuo recognitae et a quampluribus erroribus expurgatae, cum Glossis non minus datis quam utilibus praestantissimi viri Gasparis Caballini de Cingulo Iurisconsulti Picentis*, alla quale dunque lavorò quel Gaspare Caballini (o Cavallini) più noto per aver prestato il proprio nome al Doumolin che per queste glosse alle Egidiane<sup>32</sup>, glosse che comunque vengono "ad accompagnarsi sistematicamente al testo carpense", cioè alle "riduzioni e trasformazioni" opera del cardinale legato Rodolfo da Carpi che modificarono pesantemente il testo albornoziano<sup>33</sup>.

Presso la biblioteca "L. Fumi" di Orvieto si conserva una copia stampata a Roma "in aedibus Francisci Priscianensis" nel 1543, mentre presso la biblioteca Diocesana di Gubbio e ancora

<sup>27</sup> Ivi, pp.401-408, P. SELLA, *Costituzioni Egidiane* cit., pp. 233-234, lib. II, 26. Cfr. G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana* cit., p. 85 n.5.

<sup>28</sup> Lib.III, cap.XI. Sul procedimento per analogia vedi N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino 1938 e la voce *Analogia* da lui curata in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino 1968, pp. 601-607, in part. p. 602: "I trattatisti del Quattro e del Cinquecento distinsero per lo più, nell'ambito del problema generale dell'interpretazione delle leggi, la *coomprehensio legis*, corrispondente all'interpretazione delle parole (*verba*) e dell'intenzione (*mens*) del legislatore, dall'*extensio legis* comprendente i procedimenti volti all'integrazione della legge, tra i quali il procedimento di analogia". Anche M. ASCHERI, *Leggi e statuti* cit., p. 554.

<sup>29</sup> A. GARDI, *Lo Stato in provincia* cit., p. 27 n. 18, ma Prodi ammonisce a non intendere le Egidiane come "pre-codificazione" (*Il sovrano pontefice* cit., p.150).

<sup>30</sup> G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana* cit., p. 84 n.2.

<sup>31</sup> Perusiae, impressum per Franciscum Baldassaris, collocata I E 2049. Una seconda copia stampata a Perugia dal famoso Bianchino del Leone nel 1522 (Perugia, Biblioteca comunale Augusta, I E 479) riproduce esattamente il testo con l'aggiunta di una *Tabula utilis et novissima*, opera di Fabio Ungari di Spoleto, in pratica un indice alfabetico delle rubriche con l'indicazione della paternità nel caso delle *additiones* (*Alex.* oppure *Sixt.* ecc.). Cfr. P. Colliva, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae"* cit., pp. 496-499.

<sup>32</sup> La copia (Perugia, Biblioteca comunale Augusta, I E 983), corredata da indici e da varie dediche del Caballini ad Alessandro e Ferdinando Farnese, ad Angelo e Ludovico Cesi, e infine ai signori Quaranta della città di Bologna, è stampata in Venezia ma manca il nome dello stampatore, Giovanni Zenario secondo Colliva (p. 504 e anche *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni* cit., V, p. 223). Per il CABALLINI si può vedere in breve *Novissimo Digesto Italiano*, III, p.75 e ancora COLLIVA, p. 504 n.154.

<sup>33</sup> P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones Aegidianae"* cit., pp. 501-506.

l'Augusta di Perugia si possono consultare le stampe contenenti *dilucida Commentaria in decem glossas digesta continentia quaestiones utiles in praxi et theorica... a Virginio de Boccatis a Cingulo Iureconsulto Clarissimo et in Romana Curia causarum Patrono* ; entrambe le copie sono edite a Venezia nel 1576 presso Giunta editore<sup>34</sup>. Il giureconsulto così pomposamente citato altri non è se non lo zio del Cavallini, ovvero Virginio de' Boccacci noto studioso delle Egidiane, il quale pubblica il suo commento, articolato in dieci glosse, alle *Constitutiones Piceni ab Aegidio olim compilatae* <sup>35</sup>.

In una prospettiva tutta diversa vanno considerati infine gli interventi dei funzionari papali, di cui molti esempi si potrebbero fare, e Prodi invita a studiare con maggiore attenzione l'evoluzione di una fonte poco esplorata come quella dei bandi ed editti, spostando l'attenzione dai prodotti "occasionalmente" quattrocenteschi ai "Bandi generali" di metà Cinquecento a carattere programmatico, infine ai bandi per tutto lo Stato del secolo successivo<sup>36</sup>.

Anche in Perugia la produzione di bandi conosce tipologie diverse ed un costante incremento dalla metà del Cinquecento fino alla decisa impennata dagli anni Venti del Seicento in avanti. Se dunque molto ricco si può definire il filone che vede protagonisti governatori e legati di Perugia e Provincia che intervengono su problematiche locali o che applicano localmente con proprio bando una norma da valere per "tutto il Stato Ecclesiastico", non si può definire modesto, se pure più contenuto, l'altro filone, quello della promulgazione a tutto lo Stato compresa Perugia, con eccezione (quando è prevista) per Roma e Bologna, di bandi dettati dal Camerlengo della Camera apostolica o dal Legato generale dello Stato o dal papa stesso. Questi ultimi scritti hanno spesso il nome di Ordini, Ordinazioni, Editti, Dichiarazioni, Dichiarationi et Ordini, oppure Litterae o Constitutiones nel caso del papa estensore, e ragionano e stabiliscono in materia di monetazione (largamente), abbondanza, pesi e tasse ma anche banditi, appalti o ordine pubblico<sup>37</sup>. Quest'ultimo aspetto è affidato ai bandi generali, genere molto diffuso come dice Prodi dalla metà del Cinquecento, se pure spesso monotona ripetizione da un funzionario all'altro, e che conosce anche una sua tipizzazione editoriale in fascioleetti piuttosto che in manifesti<sup>38</sup>.

Se poi agli editti e bandi si aggiungono, sempre all'interno della compagine statutale della Chiesa, e tenendo conto di variabili locali, altre forme di produzione normativa, con paternità diversa e diversa denominazione come *Capitula, Constitutiones, Leges*<sup>39</sup>, veramente si può dire che ci troviamo di fronte a interventi legislativi molto eterogenei, nei quali è possibile tuttavia cogliere, a mio avviso, se non un "processo di omogeneizzazione", almeno una *ratio* comune che è quella di integrare e più spesso modificare, con intento chiaramente derogatorio rispetto agli statuti comunali, sui quali, proprio perché normativa di più radicata e risalente tradizione cittadina, intendevano incidere, dopo aver posto su di essi una seria ipoteca attraverso gli strumenti della

<sup>34</sup> La copia eugubina è collocata F 7 I 3, quella perugina I H 2213. Cfr. COLLIVA, p. 502.

<sup>35</sup> Non mancano infine le addizioni del Carpanse. Su queste stampe e sull'opera del Boccacci vedi ancora P. COLLIVA, pp. 473 n.81 e 504 n.154.

<sup>36</sup> P. PRODI, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 149-150.

<sup>37</sup> Perugia, Archivio di Stato, *Archivio storico comunale, Editti e Bandi*, regg. 7-16, dal 1568 al 1651 (ma la serie prosegue). I registri sono manoscritti per le parti di produzione strettamente locale, ma ospitano anche le stampe di bandi relativi a tutto lo Stato, inserite (e talvolta rilegate), nella loro forma di fascioleetti o manifesti, rispettando un ordine strettamente cronologico. In generale si può vedere la voce *Bando, banno* curata da C. G. MOR in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1968, pp. 271-272.

<sup>38</sup> Ricordo quelli molto noti di Monte Valenti stampati in Perugia appresso Valente Panizza Mantovano 1574, di Ottavio Santa Croce dati in Perugia appresso Petroiacomo Petrucci 1576 e di Giovan Pietro Ghisleri sempre in Perugia dal Petrucci 1577; *Editti e Bandi*, reg, 7, cc. 238, 278 (numerazione moderna a lapis). Sui legati e governatori vedi il classico C. WEBER, *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma 1994 e A. MARIOTTI, *Catalogo di Tutti i Legati et Governatori che hanno presieduto nella città di Perugia dal 1424 al 1573 cioè dalla morte di Braccio Fortebracci, che ritorno la città sotto il Dominio della Santa Chiesa*, Ms. B 26 presso la Biblioteca com. Augusta di Perugia. In particolare su Monte Valenti, nel suo genere un "personaggio", vedi T. VALENTI, *L'epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi governatore di Perugia e dell'Umbria (1574-1575) da un codice inedito dell'Archivio Vaticano*, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" XXXII (1934), pp. III-210.

<sup>39</sup> Anche il *Repertorio degli statuti comunali umbri* alle voci delle principali città può essere un utile strumento di informazioni in tal senso.

riforma e dell'approvazione<sup>40</sup>. Il cardinale Grimani, tanto per fare qualche citazione, riforma gli statuti di Terni nel 1536<sup>41</sup>; a Città di Castello il Castagna governatore generale riforma e fa stampare gli statuti nel 1559 e il cardinale Attracino vicelegato approva nel 1563 i capitoli di riforma del consiglio cittadino dei Quaranta<sup>42</sup>. A Perugia il cardinale legato Silvio Passerini fa stampare nel 1526 dal Cartolari gli *Statuta*, che altro non sono se non un rifacimento di quelli sui capitani del contado di un secolo prima<sup>43</sup>. Si può parlare in definitiva di un doppio regime che prevede da una parte gli interventi di varia natura di cui si è ragionato, e dall'altra la normativa statutaria locale, ancorché sottoposta a formale approvazione, sia in città di alto e medio profilo sia in realtà minori dove quella produzione in forte accelerazione nel Cinquecento per i motivi prima detti, fu anch'essa "accolta", badando però di sottoporla ancora una volta alla formale conferma da parte dei governatori, legati o addirittura del papa, oppure delle città dominanti quali referenti dello Stato; per intenderci Perugia e Spoleto, i due poli della regione, che svolsero indubbiamente la funzione di veicolare il controllo da parte dell'autorità centrale nei riguardi delle comunità dei rispettivi loro contadi<sup>44</sup>.

Molte ed interessanti testimonianze, lo dicevo sopra, hanno lasciato i frequenti interventi di legati e/o governatori, sia in forma di capitoli che di costituzioni, decreti, *leges*, oltre ai più diffusi e spesso più noti bandi ed editti, privilegiati da Prodi nel suo studio. Interventi dunque che ebbero "cifra" diversa a seconda del profilo istituzionale, ma anche della personalità, di chi li promosse.

Qualche caso: il comune di Gualdo Tadino conserva il testo dello statuto cittadino con *additiones et correctiones* del cardinale legato Antonio Del Monte aggiunte non in fondo al codice, bensì inserite nel testo dopo ogni capitolo cui si riferiscono<sup>45</sup>. Non solo, ma esiste un volume di *Monumenta Rerum Gualdensium* compilato nel 1789 che raccoglie gli *statuta et capitula cardinalium legatorum* cioè tutta la materia di *reformationes, ordinamenta, sanctiones, capitula, constitutiones, concessionis* dati da quelle autorità per tutto il Cinquecento, ed anche prima, spesso in risposta a precise richieste della comunità e spesso conservati anche in originale<sup>46</sup>. Ancora. A Città di Castello il cardinale legato Pinelli concede *Provisiones, ordinationes et decreta* nel 1591<sup>47</sup>.

Torno in ultimo sul tema dei compendi e repertori come spie della lunga vigenza. Ne è un esempio importante il *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae alphabetico ordine digestum* pubblicato da Bartolomeo Giliani con l'aiuto del figlio Diomede nel 1635, dedicato e offerto al cardinale Francesco Cennini legato a Ferrara e vescovo di Faenza<sup>48</sup>, molto presente in Curia dal 1627 al 1641, approvato da Vincenzo Maria Pellegrini inquisitore e dal teologo Leonzio per conto

---

<sup>40</sup> Si trattò di interventi "polivalenti" come "le soluzioni di volta in volta adottate... nell'organizzazione anche solo distrettuale-territoriale dell'intera periferia"; B.G. Zenobi, *Le "ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994, p.20.

<sup>41</sup> Terni, Biblioteca comunale, *Statutum Interamnae Divo Valentino Urbis Patrono dicatum*, in copia del 1546, Ms. 260. Per questa e le altre copie esistenti vedi *Repertorio degli statuti comunali umbri* cit., pp. 267-269.

<sup>42</sup> *Reformationes et decreta super modo regiminis ac forma magistratuum Civitatis Castellum per Rev. DD. Ioannem Baptistam Castaneam Archiepiscopum Rosanensem Perusiae Umbriaeque generalem Gubernatorem*, Perusiae apud Andream Brixianum 1561; *Capitula reformationum consilii XL Virorum Civitatis Castellum*, conservati presso l'Archivio storico comunale di Città di Castello, *Archivio segreto*, fasc. LIII.

<sup>43</sup> *Statuta Reverendissimi Domini Sylvii [Passerini] Cardinalis Cortonensis Legati*, Perusiae per Hieronymum Francisci Carthularii.

<sup>44</sup> M.G. NICO - P. BIANCIARDI, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 103-130.

<sup>45</sup> Gualdo Tadino, Archivio storico comunale, *Statutum Gualdi*, le aggiunte sono anche dei card, Salviati e Pucci. Per le numerosissime copie vedi *Repertorio degli statuti comunali umbri* cit., pp. 144-151.

<sup>46</sup> *Monumenta rerum Gualdensium ex veteribus originalibus manuscriptis exemplata iussu publici generalis consilii*, vol.II, *complectens statuta et capitula cardinalium Legatorum*, ms. presso l'Archivio storico comunale gualdese. Cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri* cit., pp.150-161.

<sup>47</sup> Archivio storico comunale di Città di Castello, *Archivio segreto*, fasc.LVI: *Provisiones ordinationes et decreta facta in Civitate Castellum*.

<sup>48</sup> Vedi voce *Cennini Francesco* a cura di G. DE CARO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 23, pp. 569-571.



del vescovo di Perugia all'epoca Benedetto Monaldi<sup>49</sup>. Il Giliani cura un compendio nel quale ordina alfabeticamente tutta la materia contenuta nello statuto cinquecentesco a stampa; ad ogni lemma corrispondono riferimenti puntuali ai capitoli che ne trattano, ma anche giurisprudenza, pareri dei giuristi, lettere pontificie<sup>50</sup>.

E stampato nel 1763 un *Compendio de' Statuti spettanti a Magistrati Offizi dell'Augusta Città di Perugia*, in pratica una sorta di antologia ragionata dei capitoli degli statuti municipali che regolavano alcuni uffici soprattutto giudiziari<sup>51</sup>, mentre risale sempre al secolo XVIII uno *Statutello di Perugia* ovvero una raccolta di estratti di capitoli dai libri I, III e IV dello statuto cinquecentesco<sup>52</sup>. A questo proposito non è infrequente trovare copie di singoli o più capitoli in estratto dagli ultimissimi anni del Cinquecento fino al Seicento inoltrato, così a Foligno come a Città di Castello, Citerna e ancora Gubbio dove i capitoli oltre che sintetizzati sono anche volgarizzati<sup>53</sup>.

Risale al secolo XVIII l'*Epitome dello statuto già compilato nel 1469 e stampato nel 1534-1543*<sup>54</sup>, relativa alla città di Assisi, mentre relativamente agli statuti di Gubbio esiste un *Repertorium* compilato proprio agli inizi dell'Ottocento, forse un'esercitazione dotta che si riferisce al volume *Statutorum veterum civitatis Eugubii*, quello del 1338 in copia del 137<sup>55</sup>.

Non sono del tutto estranei al tema della vigenza anche quei trattati o più spesso *reformationes de dotibus et dotatis mulieribus* o *de successione ab intestato*, da considerare non semplici copie di singoli capitoli estrapolati per uso anche privato, ma elaborazioni che partono talvolta dal dettato dello statuto per arrivare a testi piuttosto complessi. Ne è un caso l'opuscolo stampato nel 1600 a Perugia contenente le glosse scritte da Giovan Battista Bartolini *ad reformationes statutorum loquentium de dotibus et dotatis mulieribus et successione ab intestato in secundo volumine statutorum magnificae civitatis Perusiae positorum...* riforme stabilite dal consiglio dei priori e camelenghi delle Arti di Perugia e approvate dal cardinale legato nel 1563<sup>56</sup>.

Ancora sul "lungo tramonto degli statuti" ci può dire qualche cosa la presenza massiccia della stampa statutaria sia in Umbria sia nel resto dell'Italia coinvolta nel fenomeno.

Per la maggior parte si può parlare di iniziative editoriali di città che avevano interesse a stampare il proprio statuto per motivi non solo di orgoglio municipale. Ortalli ha dimostrato per Curzola sottoposta al dominio veneziano che dietro l'impennata editoriale sei-settecentesca c'era una risposta ad esigenze concrete, "per spinta propria o per sollecitazione esterna", ma quasi mai per "gratuito gioco dell'erudizione fine a se stesso"<sup>57</sup>. Lo sostiene anche Salvestrini per la Toscana di

---

<sup>49</sup> P.B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Graz 1957, p.715. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevii*, IV, p. 277: "Benedictus Ubaldi (al. Baldeschi). Una spiegazione in A. MARIOTTI, *Serie di tutti li vescovi che hanno governato la chiesa perugina*, in *Bibl. Com. Augusta di Perugia*, Ms. B 26, c. 31r: "Benedetto Monaldi Perugino detto Baldeschi per adozione, eletto anno 1634".

<sup>50</sup> *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae alphabetico ordine digestum, auctore Bartolomeo Giliano Perusino, auctum adnotationibus, additionibus, ac Sa. Rotae Romanae decisionibus hactenus non impressis, opera ac studio Diomedis Giliani eiusdem Authoris filii*, Perusiae apud Angelum Bartolum 1635. Sul Giliani, nativo di Panicale, trasferitosi a Perugia dove "sostenne luminose cariche forensi", vedi G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, Perugia 1820 (Bologna 1973), p. 26.

<sup>51</sup> Pel Costantini Stamp. Camerale Vesc. e del S. Offizio; cfr. G.B. VERMIGLIOLI, *Bibliografia cit.*, p. 58.

<sup>52</sup> Perugia, Archivio storico di S. Pietro, *Diversi*, 47.

<sup>53</sup> Foligno, Sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale, Archivio Priorale, Statuti*, 17 bis (contiene anche un *Index statutorum officii damnorum datorum*). Città di Castello, Archivio storico comunale, *Archivio segreto*, filza XVI, nn. 93, 94, 123 e n. 61 relativamente a Citerna. Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale, Fondo Armanni*, III D 15 e II B 17; *Statuti, ordinamenti e capitoli*, 2a e 2b.

<sup>54</sup> Senato, Biblioteca, *Statuti Mss.* 469.

<sup>55</sup> Gubbio, Sezione di Archivio di Stato, *Archivio storico comunale, Fondo Armanni*, I E b 24.

<sup>56</sup> Perusiae per Petrumiacobum Petrutii; cfr. G.B. VERMIGLIOLI, *Bibliografia cit.*, pp.183 e segg. Di questo Bartolini della famiglia del più famoso Cola, l'Ermini dice che fu personaggio di transizione, senza grande originalità di pensiero, canonista e civilista presso lo Studio perugino, autore di glosse allo statuto e di un compendio di diritto civile; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, I, Firenze 1971, pp. 539-540. Sulla produzione di tal genere si può vedere C. VALSECCHI, *L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i Consilia di Jacopo Menochio*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano" LXVII (1994), pp. 205-282, in part. p. 205 n. 1 sulla giurisprudenza consulente.

<sup>57</sup> G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in "Rivista Storia Italiana", XCVIII (1986), pp. 195-220, 199.

cui ha analizzato forzatamente solo i centri maggiori soggetti a Firenze (rare le edizioni in quelli piccoli); per essi è conservata una ricca produzione di testi legislativi a stampa, una "stampa in forma elegante", produzione che si può considerare come "scrigno della residuale autonomia amministrativa nonché simbolo di una mai sopita identità urbana ereditata dall'illustre passato comunale"<sup>58</sup>.

In area umbra le stampe di questo genere sono numerose e riguardano grandi città come piccoli centri. Ne elenco le principali: oltre alla più nota Perugia 1523-28<sup>59</sup>, Assisi 1534-43<sup>60</sup>, Città di Castello 1538<sup>61</sup>, Norcia 1526<sup>62</sup>, Spoleto 1543<sup>63</sup>, Cascia 1545<sup>64</sup>, Todi 1549<sup>65</sup>, Nocera Umbra 1567<sup>66</sup>, San Gemini 1568<sup>67</sup>, Orvieto 1581<sup>68</sup>. Ma l'elenco può continuare per il Sei-Settecento: Valtopina 1629<sup>69</sup>, Castiglione del Lago 1750<sup>70</sup> o infine Gubbio che gode di una fortuna editoriale straordinaria a partire dall'edizione del 1624 approvata da Francesco Maria della Rovere<sup>71</sup>, per arrivare alle più note arricchite dal commento di Antonio Concioli: 1678, 1685, 1700, con le *additiones* - nelle ultime due - di Francesco Romaguerra<sup>72</sup>. Ricordo ancora Stroncone, piccolo castello nel Ternano, che si preoccupa di far stampare nel 1707 i suoi statuti redatti da Girolamo Frediani dottore lucchese che era anche commissario della Terra, o ancora i *luoghi di Terranolfa giurisdizione della Reverenda Camera Apostolica* che vedono stampate le loro Costituzioni nel 1606-1608<sup>73</sup>.

Certo, sappiamo che relativamente agli esempi citati, la stampa degli statuti è legata alla storia dell'editoria in quelle determinate città, anzi iniziative editoriali di questo tipo offrirono il destro

---

<sup>58</sup> F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, in "Quaderni medievali" 46 (dicembre 1998), pp. 101-117, in part. pp. 102-103. L'articolo riproduce il testo della comunicazione presentata dall'autore nell'ambito del seminario *Gli statuti e la stampa* organizzato da S. Neri e R. Donarini presso il Dipartimento di Discipline storiche dell'Università di Bologna il 23 e 24 gennaio 1998 e i cui atti attendono una prossima pubblicazione. A quel seminario la sottoscritta partecipò con una comunicazione *La stampa degli statuti in Umbria* cui faccio qui parziale riferimento.

<sup>59</sup> *Statuta Auguste Perusie*, Perusiae in aedibus Hieronymi Francisci Chartularii.

<sup>60</sup> *Magnificae civitatis Asisii statuta*, Perusiae per Hieronymum Francisci Baldassarri de Chartulariis.

<sup>61</sup> *Liber statutorum Civitatis Castelli*, in Civitate Castelli per magistrum Antonium de Mazochis Cremonensem et Nicolaum et Bartholomeum fratres de Gucciis de Cortona.

<sup>62</sup> *Statuti del Comune et Popolo della Terra di Norcia*, Perusiae per Blanchinum apud Leonem.

<sup>63</sup> *Iura municipalia, statuta et decreta generalis consilii civitatis Spoleti*, Spoleti per Lucam Bini Mantuanum in aedibus Heredum Zucharelli Marcelli Spoletini. Su questo stampatore è intervenuto nel seminario di cui a nota 68, M. Villani con una comunicazione dal titolo *Luca Bini, tipografo di statuti umbro-marchigiani. Considerazioni sui rapporti tra un tipografo "errante" e le autorità committenti 1541-1566*; cfr. F. SALVESTRI, *Su editoria e normativa cit.*, p. 116 nota 49.

<sup>64</sup> *Volumina statutorum Terrae Cassiae*, Cassiae per Lucam Binum Mantuanum; vedi *Gli statuti di Cascia stampati a Cascia nel 1545 (La Cascia di S. Rita). Edizione anastatica con introduzione e letteratura anastatica L. Vannutelli, M. Franceschini e Saggio di Spiritualità*, a cura del Monastero di S. Rita, Cascia 1968.

<sup>65</sup> *Statuta civitatis Tudertine*, in inclita Civitate Tudertina per Petrum Mattheum Thesori de Foro Sempronii.

<sup>66</sup> *Statuta et iura municipalia antiquae urbis et populi civitatis Nuceriae*, Fulgine per Augustinum Colaldi de Civitate Ducali apud Vincentium Cantagallum.

<sup>67</sup> *Statutorum Terrae S. Gemini libri quinque*, Romae apud Haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales.

<sup>68</sup> *Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, Romae apud Haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales.

<sup>69</sup> *Statuta Vallis Topini*, Fulginiae apud Augustinum Alterium.

<sup>70</sup> *Statuti da osservarsi secondo le Costituzioni di Sua Eccellenza il signor Duca Ascanio della Corgna marchese di Castiglione del Lago e Chiusi*, in Siena appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico. Sul marchesato si può vedere A. POMPEO, *Il marchesato di Castiglione del Lago e Chiusi: la documentazione conservata nel fondo "Camerale III" e negli altri complessi documentari dell'Archivio di Stato di Roma*, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" LXXXVIII (1991), pp. 69-117.

<sup>71</sup> *Statuta civitatis Eugubii auctoritate Serenissimi Francisci Mariae II Ducis nostri confirmata et edita*, Eugubii apud Marcum Antonium Triangulum; cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri cit.*, pp. 170-171 e M. VISPA, *Annali tipografici eugubini (1623-1972)*, Città di Castello 1974, pp. 8-16.

<sup>72</sup> *Maceratae typis Josephi Piccini 1678*; *Gerundae per Hieronymum Palol 1685*; *Venetis apud Nicolaum Pezzana 1700*. Cfr. anche *Repertorio degli statuti comunali umbri cit.*, pp. 170-173. Vedi P.L. MENICETTI, *Storia di Gubbio dalle origini all'unità d'Italia*, I, Città di Castello 1987, p. 411 e *Le corporazioni di arti e mestieri medievali a Gubbio*, Città di Castello 1980, pp. 9-10, dove l'autore parla di altre due edizioni a lui note del 1729 e 1749.

<sup>73</sup> *Statuto della Terra di Stroncone per ordine della Sacra Consulta e di Mons. Ill.mo Pietro Santi Butii Governator generale di Sabina*, in Terni nella stamperia di Nicola Salutii; *Costituzioni ovvero Statuti dei luoghi di Terranolfa, cioè Macerino, Collecampo, Purzano, Fiorenzuola, Cisterna e Scoppio*, in Roma presso gli Stampatori della Reverenda Camera Apostolica. Per entrambi cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri cit.*, pp. 266 e 270.

per l'impianto di officine tipografiche<sup>74</sup>, impianto talvolta molto faticoso ma comunque perseguito con assoluta tenacia perché punto di identificazione e dunque anche di orgoglio municipale, rispetto al quale stampare altrove avrebbe rappresentato una diminuzione. Nella stampa degli statuti c'è dunque tutto questo: il prestigio municipale, l'impegno e l'interesse delle autorità, l'utilizzazione del testo in quanto strumento di governo, ma c'è anche un servizio per gli operatori pratici, inserito nella pratica legale e dunque spesso slegato dalla committenza pubblica<sup>75</sup>.

In ultima analisi e per dirla compiutamente con le parole di G. Chittolini, "gli antichi testi, anche se poveri o divenuti in gran parte obsoleti, si pubblicano in edizioni a stampa...e si trascrivono in nuove copie, insieme ai privilegi della comunità: non più solo per quello scrupolo di puntuale ed esatta conservazione che era stata all'origine di questa pratica nel Tre e Quattrocento, ma come autentica testimonianza dell'antico possesso di uno statuto proprio". E ciò valeva per le grandi città come per le piccole comunità<sup>76</sup>.

Dopo questa "cavalcata" a grandi linee intorno ad alcuni temi della statutaria, ricordo quanto detto qualche pagina fa e cioè che tra Quattro e Cinquecento lo statuto approda alla sua funzione di strumento di amministrazione, dunque in una situazione affatto diversa da quella prospettata da Severino Caprioli per il Duecento perugino, ma non solo, quando, per dirla con le sue parole, lo statuto era da intendere come "grande agenda cittadina", come "il programma che la città assegna a se stessa", o infine ancora come "cronaca", in quanto specchio e documento della società che lo produce<sup>77</sup>.

E in effetti lo statuto due-trecentesco conteneva norme e regole per le magistrature di vertice cioè per l'esercizio dei poteri assegnati agli ufficiali forestieri come il podestà e il suo vicario o a ufficiali locali come i consoli, il rettore o ancora il camerlengo<sup>78</sup>. Lo statuto proprio per la sua funzione di "programma" prevedeva comportamenti collettivi come anche responsabilità personali, strategie cittadine e impegni individuali, programmi a lunga scadenza e appuntamenti giornalieri; dunque incombenze, compiti, legami, vincoli, cure, sollecitudini, che vedevano coinvolti tutti, tutti quelli che si riconoscevano nella *civitas*, nella municipalità, nella collettività.

Per questo lo statuto che aveva "per destinatario principale e costante il podestà", e che vincolava quello nell'esecutivo, "indirettamente o direttamente vincolava anche tutti i cittadini"<sup>79</sup>. Li vincolava e li vincola ancora in epoca tarda nel rispetto dell'autorità del Comune, rispetto prima di tutto degli ufficiali comunali: nel comune di Cannara podestà e vicario, notaio o cancelliere, consoli e consiglieri sia speciali che generali e non da ultimo il rettore che ha la stessa autorità del podestà agendo in nome e per conto della Santa Romana Chiesa e del governatore<sup>80</sup>.

Ma anche rispetto di una serie di obblighi che sono di lunga se non lunghissima durata e che si ritrovano inalterati in testi più tardi come questo cinquecentesco di Cannara, perché attengono alla

---

<sup>74</sup> G.B. VERMIGLIOLI, *Principi della stampa in Perugia e suoi progressi per tutto il secolo XV*, Perugia 1820; A. ROSSI, *L'arte tipografica in Perugia durante il secolo XV e la prima metà del XVI. Nuove ricerche*, Perugia 1868; M. FALOCI PULIGNANI, *Notizie sull'arte tipografica in Foligno durante il XVI secolo*, Firenze 1903, pp. 1-14.

<sup>75</sup> *Tipografi, Editori, Produzione libraria in Umbria nei secoli XV-XX*. Atti del V Convegno storico regionale, Città di Castello 28-29 settembre 1963, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" LX (1963), pp. 115-235; R. ORFEL, *Rassegna della produzione tipografica a Perugia nel secolo XV*, ivi LXIII/2 (1966), pp. 109-138; A. CAPACCIONI, *Alcuni aspetti dell'attività editoriale a Perugia nel Cinquecento*, in "Gli Annali dell'Università per Stranieri", 16 (1991), pp. 157-161.

<sup>76</sup> G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario*. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti, (Ascona 11-13 novembre 1993), Bellinzona 1995, pp. 171-192, in part. p.189. Nello stesso volume vedi anche C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, pp. 202-203.

<sup>77</sup> S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'età comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Atti del Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, II, Perugia 1988, pp. 367-445, ripubblicata come Appendice anche in *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, II, *Descrizioni e indici*, a cura di A. BARTOLI ANGELI, pp. 249-329, in part. 254 e 292. Dello stesso autore ricordo il già citato *Per una convenzione*, in particolare p. 316.

<sup>78</sup> "impone i contegni" dice sempre Caprioli, ivi, p. 315.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> Lib. I, capp. II-VIII, XX, XXXVIII, LVIII; lib. III, cap. XXXIV.

sfera dell'amministrazione locale; penso al pagamento di alcuni tipi di imposte, all'iscrizione e all'aggiornamento del catasto, alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle mura cittadine, alla pavimentazione delle strade, alla costruzione dei pozzi. Così inevitabilmente risultavano salate le multe previste per coloro che non rispettando questi che erano considerati beni della comunità, recavano danno a tutti<sup>81</sup>.

Come pure alte sono quelle comminate a coloro che attentano all'ordine pubblico con azioni che rendono precaria la pace dentro le mura, commettendo atti sediziosi, portando armi con l'intento di nuocere, accogliendo banditi, rubando, frodando, ingiuriando gli ufficiali od anche i semplici cittadini, costruendo abusivamente sulle mura o su proprietà del Comune, sottraendosi e non riconoscendone la giurisdizione o ancora infine anche soltanto bestemmiando<sup>82</sup>.

In maniera più propositiva si pone lo statuto nei riguardi di alcune attività artigianali anch'esse vitali per la comunità: i fornai e le fornaie, i macellai, le tessitrici, i tavernieri, e lo stesso vale per alcuni servizi e interventi di interesse generale come la fissazione dei pesi e misure e la regolamentazione del mercato da tenersi ogni giovedì nella piazza principale<sup>83</sup>.

Rientrano in questo quadro anche le disposizioni intorno alle festività, da considerarsi non solo semplicemente come giorni di astensione dal lavoro, ma anche e soprattutto come occasioni di coesione cittadina, momenti di "riconoscimento" in cui i Cannaresi tutti sfilavano nella festa di s. Maria di metà agosto, portando in mano ceri di peso e misure diverse a seconda della quota di accatastamento ovvero dell'entità dei propri patrimoni. In sostanza tutti accomunati dall'identico culto, ma ognuno con un segno distintivo del proprio status economico-sociale<sup>84</sup>.

### *Conclusioni*

Poche battute per concludere.

L'edizione di uno statuto comporta sempre qualche rischio. Rischio di errori, cattiva resa o di forzature interpretative, e in ultimo anche di banalizzazioni e ovvietà.

Perciò mi assumo tutte le responsabilità del trattamento paleografico di questo testo, trattamento reso arduo dai problemi collegabili all'anonimo copista, su cui mi sono ripetutamente soffermata, ma anche dall'assenza di altri testimoni, come pure dalla mancanza di una cospicua e significativa documentazione comunale coeva, indispensabili gli uni e l'altra nell'ottica caprioliana dell'"edizione stratigrafica"<sup>85</sup>. Dunque, un testo in qualche modo "sofferto".

Sono responsabile, ma è male minore, di non aver corredato l'edizione di una *Introduzione storica*, genere che ha una letteratura attualmente e giustamente molto negativa e che io ho invece coltivato in passati lavori. Ho preferito puntare l'attenzione allora su temi più generali di statutaria, che rispondono a interessi più ampi in ordine allo Stato della Chiesa e alle sue molteplici forme di governo.

Ho cercato cioè di esaminare il contesto territoriale-normativo nel quale lo statuto cannarese vide la luce, che è poi quello appunto dello Stato ecclesiastico del primo trentennio del Cinquecento, durante il quale quello si era già dato molte strutture centralizzate di governo ma non aveva realizzato quella "unitarietà programmatica di quadro normativo" che altre compagini avevano già da tempo creato<sup>86</sup>.

In quel contesto, le Costituzioni egidiane spesso evocate svolsero una funzione più nominale che reale, più di pretesa che di prassi. D'altra parte c'era la compresenza di altri elementi che contribuivano a marginalizzare quella fonte; primo gli interventi degli alti funzionari pontifici se

---

<sup>81</sup> Lib. I, capp. XX,XXXII, XXXVI, XXXIX, XXXXI, XLIV, LIII. LIV, LV, LVIII; lib. III, capp. XXIX, XXXI, LXIII; lib. IV, capp. X, XXII, XXX, XXXI, XXXV.

<sup>82</sup> Lib. I, capp. XX; lib. III, capp. IV, V, VIII, XIII-XV, XVII, XXI, XXIV-XXV, XXXVII, XLVIII, LII-LIV, LVIII, LVIII; lib. IV, capp. VII, LIV.

<sup>83</sup> Lib. I, capp. XL, XLVIII, LX; lib. IV, capp. I-VI, VIII.

<sup>84</sup> Lib. I, cap. XVI. Su tutti gli aspetti di vita cannarese, da me solo accennati, rimando al volume curato da O. TURRIONI, *Cannara tra Medioevo ed Età moderna*, Cannara 2001.

<sup>85</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, I, *Premessa al Testo cit.*, p. XXVII.

<sup>86</sup> Vedi Venezia e il suo Stato secondo quanto scrive G. ORTALLI, *Venezia e il Dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario*, in *Statuti della Laguna Veneta dei secoli XIV-XVI. Mazzorbo (1316) - Malamocco (1351-1360) - Torcello (1462-1465) - Murano (1592)*, a cura di G. Ortalli - M. Pasqualetto - A. Rizzi, Roma 1989, p. 11.

non del papa stesso, e poi lo statuto cittadino che "reggeva" per vari motivi ma principalmente "quale espressione - a volte addirittura emblema - della dimensione dell'autonomia".

Così Pene Vidari<sup>87</sup>, ed è completamente condivisibile la sua posizione che ci toglie dall'impiccio di spiegare tanta produzione cinquecentesca, manoscritta e a stampa, naturalmente rivista ed approvata anche per il tramite delle città dominanti soggette, almeno nominalmente come Perugia, alla S. Sede.

Certo, siamo lontani dagli statuti due-trecenteschi "agende cittadine", ma siamo dentro ad una produzione normativa varia e composita, assurta comunque in qualche modo a "sistema di governo", e come tale destinata a durare a lungo, proprio per la sua eterogeneità, per le sue varie forme, soggette in alcune tipologie ad una lungimirante duttilità, e in altre ad una più o meno accelerata cristallizzazione.

---

<sup>87</sup> Nella sua citata *Introduzione* a p. LXXVII.